

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DEL VILLAGGIO – NO PROFIT
DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

INDICE:

TITOLO PRIMO: costituzione, sede, durata e oggetto sociale pag. 2

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Forma giuridica
- Art. 3 Oggetto sociale
- Art. 4 Durata

TITOLO SECONDO: soci, volontari, dipendenti e collaboratori pag. 4

- Art. 5 I soci
- Art. 6 Diritti, obblighi dei soci e decadenza
- Art. 7 Volontari, Dipendenti e Collaboratori

TITOLO TERZO: organi sociali pag. 7

- Art. 8 Organi sociali
- Art. 9 Assemblea dei soci e svolgimento
- Art. 10 Diritti di partecipazione
- Art. 11 Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 12 Validità Assembleare
- Art. 13 Assemblea Straordinaria
- Art. 14 Organo di Amministrazione
- Art. 15 Dimissioni
- Art. 16 Convocazione del Consiglio Direttivo
- Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 18 Presidente
- Art. 19 Il Vice Presidente
- Art. 20 Segretario
- Art. 21 Anno Sociale

TITOLO QUARTO: risorse economiche, patrimonio e bilancio pag. 11

- Art. 22 Bilancio
- Art. 23 Patrimonio
- Art. 24 Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

TITOLO QUINTO: disposizioni generali e finali pag. 13

- Art. 25 Clausola Compromissoria
- Art. 26 Estinzione Scioglimento ed evoluzione del patrimonio residuo
- Art. 27 Disposizioni transitorie e finali

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "La Compagnia del Villaggio NO PROFIT APS" di seguito detto "Associazione".

L'Associazione ha sede in Villaverla, 36030 (VI) Via Rossi, n. 5.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 2 – Forma giuridica

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 3 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione apartitica non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d) secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera f): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Associazione svolgerà le suddette attività tramite:

- Diffusione della cultura teatrale e musicale nel mondo giovanile e non;
- Ampliamento della conoscenza della cultura teatrale, musicale ed artistica in genere attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;
- Divulgazione opere e lavori teatrali o letterali e di ogni altra espressione artistica, edite o inedite, anche pubblicandole in proprio ed eventualmente svolgendo attività di ricerca, ricostruzione e rifacimento dei relativi testi;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali in campo teatrale, musicale e ludico motorio affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Promozione di attività ricreative, artistiche, culturali, ludico motorie e di animazione per bambini, adulti e anziani;
- Promozione, produzione e organizzazione di spettacoli teatrali di ogni genere, concerti e spettacoli musicali;
- Istituzione, organizzazione e gestione di laboratori, workshop e corsi di formazione per drammaturghi, attori, animatori, registi ed operatori del settore dello spettacolo, e aspiranti tali anche nelle scuole pubbliche e private;
- Realizzazione di attività editoriali con qualsivoglia supporto (cartaceo, multimediale, audiovisivo, telematico etc...) finalizzata alla promozione dell'attività dell'Associazione e/o delle attività di Associazioni, Enti privati e/o pubblici, ed organismi similari per intenti e modalità. Tali pubblicazioni potranno avere carattere sia periodico (bollettini, riviste etc...), che saltuario (libri, cataloghi, CD, DVD etc...) o legato ad attività, eventi particolari.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la propria indipendenza.

Art. 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci sia persone fisiche, che società o enti simili.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge di sette soci. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente.

In caso di richiesta presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono

state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 – Diritti, obblighi dei soci e decadenza

Tutti i soci maggiorenni godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Allo stesso modo, al momento dell'ammissione, partecipano all'assemblee sociali i legali rappresentanti degli enti associati che altresì godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci, se in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- morosità protrattasi per un mese dalla scadenza del termine fissato per il versamento delle quote associative;
- radiazione deliberata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione.

Il provvedimento di decadenza del socio da parte del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può più essere ammesso.



Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

TITOLO TERZO ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;

Art. 9 – Assemblea dei soci e svolgimento

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci in regola con il versamento della quota annua.

Art. 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 08 giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea dev'essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni quattro anni l'Assemblea provvede ad eleggere a scrutinio segreto i membri degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo,
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 – Validità Assembleare

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno (o diverso maggiore quorum) degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Si ricorda che:

- Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci.

- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno.
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria s'intendono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano a maggioranza con il voto dei presenti.

Art. 13 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le delibere di modifica sono nulle se non abbiano concorso alle stessa almeno la metà dei soci fondatori.

Art. 14 – Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri.

Alla prima riunione, tutti i membri del Consiglio Direttivo procedono all'elezione, a scrutinio segreto del Presidente. Successivamente i membri eletti, in rappresentanza dei soci, persone fisiche procedono separatamente all'elezione di un Vice Presidente vicario.

Tutti gli incarichi sociale si intendono a titolo gratuito. Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

All'atto di costituzione dell'Associazione sono designati i membri del Consiglio Direttivo i soci che hanno fondato l'Associazione stessa.

Art. 15 Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri superstiti se in numero superiore alla metà dei membri validamente eletti,

potranno portare a termine il mandato del Consiglio Direttivo sino alla scadenza naturale dello stesso.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo dovesse ritenere per esigenze di funzionamento, necessaria un'integrazione del numero di consiglieri, a essa si provvederà attraverso la ammissione progressiva dei primi fra i non eletti dell'ultima sessione elettorale.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra carica venga a perdere la maggioranza dei componenti. Tuttavia il Consiglio Direttivo ha il dovere di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci che determinerà la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16 Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri, senza formalità.

Art. 17 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo entro il 30/04 di ogni anno. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario, o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività associativa da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste della Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) nominare il segretario;
- h) stabilire l'importo delle quote annue dell'Associazione;
- i) decidere sugli investimenti patrimoniali.

Art. 18 – Presidente

Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante per ogni evenienza. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Art. 19 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 20 – Segretario

Il Segretario cura l'aspetto gestionale, organizzativo ed amministrativo dell'associazione. Egli da esecuzione alle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e previo mandato del consiglio stesso, stipula contratti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Art. 21 Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario sono determinati dall'anno solare e più precisamente dal 01/01 al 31/12 con decorrenza dalla costituzione dell'Associazione.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 22 Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio dev'essere redatto entro il 30/04 di ogni anno con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, è predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere redatto entro il 30/04 e depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati

presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente), il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 23 Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente al Consiglio Direttivo, i contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi di Enti e Associazioni;
- da lasciti e donazioni. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente), che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto;
- dai proventi dalle attività organizzate dall'Associazione.
- da eventuali immobili ed attività commerciali di carattere occasionale. Quest'ultime saranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali - fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso.

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto. I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 24 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 03 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha proposto l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ogni effetto come irrituale.

Art. 26 Estinzione Scioglimento ed evoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, dev'essere presentata da almeno 4/5 dei soci, con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 27 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto o dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in ambito del terzo settore.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELL' ASSOCIAZIONE
LA COMPAGNIA DEL VILLAGGIO NO PROFIT
del 30/09/2020**

Il giorno 28/09/2020, alle ore 20.30 , in Isola Vicentina, presso il Cinema Teatro Marconi , si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione La Compagnia del Villaggio No Profit per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
3. Modifiche statutarie non obbligatorie

Sono presenti il presidente Dalla Riva Pierantonio ed il segretario Frigo Lisa.

Il presidente dà atto che, in base al numero dei presenti in rappresentanza delle associazioni iscritte, l'assemblea non è validamente costituita in prima convocazione.

Pertanto, aggiorna la seduta, come da convocazione, alle ore 20.30 in seconda convocazione.

Il Presidente
ASS. LA COMPAGNIA DEL VILLAGGIO
NO PROFIT
Via Rossi n. 5
36030 VILLAVERLA (VI)
Part. IVA 03210630244

Il Segretario

W Frigo

Successivamente, alle ore 20.30, risultano presenti i seguenti soci aventi diritto di voto:

BENETTI LAURA
GIACOMINI ANNA
LOVATO LUCA
PALMIERI CARLOTTA
PERIN MATTEO
ROSSI LUCA
VENZO MICHELA
VENZO ILARIA

Il Presidente dà, pertanto, atto che, a norma dello statuto l'Assemblea dei soci è validamente costituita.

Si procede quindi alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

1) Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018 - Modifiche statutarie non obbligatorie

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento, precisando che la legge prevede l'adeguamento degli statuti alle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 entro il 2 agosto 2019.

Considerato che il numero dei presenti consente di avere raggiunto il quorum per le modifiche per le quali è prevista anche una maggioranza qualificata, propone di unificare i primi due punti all'o.d.g.

L'assemblea approva e, dunque, si procede all'esame e alla votazione delle proposte di modifica.

Si propone di modificare l'art. 1 del vigente statuto come segue:

"ART.1 - (COSTITUZIONE)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "La Compagnia del Villaggio NO PROFIT APS" di seguito detto "Associazione". L'Associazione ha sede in Villaverla, 36030 (VI) Via Rossi, n. 5.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.1 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 2 del vigente statuto come segue:

"ART.2 - (FORMA GIURIDICA)

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non ha scopo di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.2 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 3 del vigente statuto come segue:

"ART.3 - (OGGETTO SOCIALE)

Si ribadisce che l'Associazione apartitica non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione svolgerà le suddette tramite: (eliminati i seguenti scopi)

▪ Promozione, produzione e organizzazione di spettacoli teatrali di ogni genere, concerti e spettacoli musicali, L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la propria indipendenza.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.3 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.



Si propone di modificare l'art. 5 del vigente statuto come segue:

"ART.5 - (I SOCI) MODIFICATO TITOLO ARTICOLO DA DOMANDA DI AMMISSIONE

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci sia persone fisiche, che società o enti similari.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente.

In caso di richiesta presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'Organo Amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.5 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 6 del vigente statuto come segue:

"ART.6 - (DIRITTI OBBLIGHI DEI SOCI E DECADENZA) MODIFICATO TITOLO ARTICOLO DA DIRITTI DEI SOCI

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali con le modalità di cui all'art. 23;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.6 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 7 del vigente statuto come segue:

NUOVO ARTICOLO 7 - (VOLONTARI, DIPENDENTI, COLLABORATORI)

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Rimane applicabile il disposto dell'art. 17, comma 4. del CTS.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.7 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 8 del vigente statuto come segue:

ART. 8 - (ORGANI SOCIALI)

Inserito Vice Presidente

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.8 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 9 del vigente statuto come segue:

ART. 9 - (MODIFICA DICITURA IN ASSEMBLEA DEI SOCI E SVOLGIMENTO)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.9 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 11 del vigente statuto come segue:

ART. 11 - (MODIFICA DICITURA ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA)

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 08 giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea dev'essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Ogni quattro anni l'Assemblea provvede ad eleggere a scrutinio segreto i membri degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo,
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.11 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 12 del vigente statuto come segue:

ART. 12 - (VALIDITA' ASSEMBLEARE)

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno (o diverso maggiore quorum) degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Si ricorda che:

- Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Gli associati enti del terzo settore o senza scopo di lucro presenziano e votano tramite il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto indipendentemente dal numero dei propri aderenti o soci;
- Gli associati minori di età presenziano e votano tramite un titolare (eventualmente estratto a sorte tra i due) della patria potestà. Quelli inabili o inabilitati, tramite il rispettivo assistente di sostegno.
- Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.12 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 13 del vigente statuto come segue:

ART. 13 - (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.13 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 14 del vigente statuto come segue:
ART. 14 - (MODIFICA DICITURA IN ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.14 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 17 del vigente statuto come segue:
ART. 17 - (COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Sono compiti del Consiglio Direttivo: (aggiunto il seguente compito)

- a) predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo entro il 30/04 di ogni anno. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS;

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.17 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 20 del vigente statuto come segue:
ART. 20 - (SEGRETARIO)

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari _____;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione; **SEGRETARIO O COMMERCIALISTA?**
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.20 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 20 del vigente statuto come segue:
Modificata numerazione precedente ART. 20 in ART. 22 - (BILANCIO)

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, è predisposto dal Consiglio Direttivo (), deve essere redatto entro il 30/04 e depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché le scritture e i libri sociali obbligatori secondo il disposto dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente), il quale deve adempiere alla richiesta nel termine di trenta giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente).

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art.22 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 25 del vigente statuto come segue:

Modificata numerazione precedente ART. 25 in ART. 23 - (PATRIMONIO)

I mezzi finanziari sono costituiti:

- a) dalle quote associative determinate annualmente al Consiglio Direttivo, i contributi dei soci sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi di Enti e Associazioni,
- c) da lasciti e donazioni. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente), che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto.
- d) dai proventi dalle attività organizzate dall'Associazione

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

da eventuali immobili ed attività commerciali di carattere occasionale. Quest'ultime saranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali - fino all'operatività del RUNTS, dato che in seguito potranno essere svolte secondo le previsioni specifiche del CTS e dei decreti attuativi dello stesso.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 23 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di sostituire l'art. 24 in DESTINAZIONE DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI FI CAPITALE come segue:

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 24 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 26 del vigente statuto come segue:

Modificata numerazione precedente ART. 26 in ART. 25 - (CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 25 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 27 del vigente statuto come segue:

Modificata numerazione precedente ART. 27 in ART. 26 - (ESTINZIONE, SCIoglimento ED ESTINZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO)

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione

imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 26 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Si propone di modificare l'art. 28 del vigente statuto come segue:

Modificata numerazione precedente ART. 28 in ART. 27 - (DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI)

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore o, nelle more, nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto dalla regione di appartenenza.

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto o dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in ambito del terzo settore.

Il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto. L'art. 27 viene approvato all'unanimità così come sopra modificato e riformulato.

Il Presidente dell'Assemblea fa, quindi, constatare ai presenti che tutte le modifiche statutarie proposte e discusse sono state approvate all'unanimità.

Pertanto, chiede all'assemblea di approvare la nuova formulazione complessiva dello statuto della associazione La Compagnia del Villaggio NO PROFIT, comprendente le modifiche come sopra approvate, nella stesura coordinata che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante.

L'assemblea approva all'unanimità il nuovo testo dello statuto della associazione La Compagnia del Villaggio NO PROFIT DI PROMOZIONE SOCIALE, che entrerà in vigore dalla data della presente assemblea.

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione Dalla Riva Pierantonio affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e nella stesura allegata al presente verbale, se sufficiente anche mediante il deposito presso la competente Agenzia delle Entrate, chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5. del D.Lgs. 117/2017, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 158/E del 21/12/2017, e l'esenzione dall'imposta di registro ex art. 82 comma 3 del medesimo D.Lgs.117/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS della ASSOCIAZIONE quale APS (ETS o APS). Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, via Del Gesù n.62, autorizza il presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art.41 del CTS.

Alle ore 23.30 il Presidente dell'assemblea, esaurita la discussione sui punti all'o.d.g. ed in assenza di altre richieste di intervento, dichiara chiusa la seduta.



pubblica
come

Il Presidente ed il segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato ed approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente

[Signature]
ASS. LA COMPAGNIA DEL VILLAGGIO
NO PROFIT
Via Rossi n. 5
36030 VILLAVERLA (VI)
Part. IVA 03210630244

Il Segretario

[Signature]

t. 1 di
nella
ni di
essere
ioni

me



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Vicenza
Ufficio Territoriale di Valdagno

REGISTRATO IL **20 OTT. 2020**
AL N. **1419** SERIE **3**
TASSE LIQUIDATE EURO **Esente**

IL FUNZIONARIO
[Signature]
Maria Luisa Faggion

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale